SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 aprile 2015

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 febbraio 2015, n. **40**.

Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed in particolare l'articolo 148 che prevede disposizioni relative al personale della banda musicale del medesimo Corpo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 6, comma 4, lettere *c)* e *d)*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi n. 29/29923 del 18 dicembre 1995, concernente istituzione della Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;

Considerato che, a norma dell'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo n. 217/2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5 comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 3 ottobre 2005, n. 217, e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Considerato altresì, che a norma dell'articolo 148, del decreto legislativo n. 217/2005, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147 si applicano, in quanto compatibili, al personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 24 luglio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n.Dagl/4.3.13.3/19 del 29 gennaio 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. La banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominata banda musicale, costituita da personale del Corpo stesso, è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni istituzionali nonché a rappresentare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di manifestazioni pubbliche.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina lo svolgimento del concorso pubblico per titoli per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale di cui al comma 1.

3. Nella tabella I, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati gli strumenti musicali che compongono la banda musicale, ivi compreso il posto da maestro-direttore. I singoli bandi di concorso individuano i posti disponibili relativi agli strumenti musicali di cui alla tabella I.
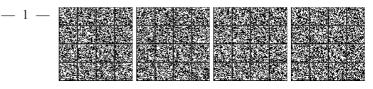
Art. 2.

Titoli

1. I titoli musicali e culturali ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

a) diploma accademico di primo livello nello strumento musicale per il quale si concorre per i posti da orchestrale ovvero diploma accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto da orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso gli istituti superiori musicali e coreutici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: punti 5,00;

b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda musicale, aggiuntivo rispetto a quello per il quale si concorre: punti 2,00;

c) servizio temporaneo nella banda musicale, come personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nell'ultimo quinquennio dalla data di scadenza del bando di concorso: punti 0,50 ogni 40 giorni, fino a un massimo di punti 5,00;

d) partecipazione, in qualità di orchestrale in formazioni musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni: punti 0,50 all'anno per un massimo di punti 1,00;

e) incarichi di insegnamento musicale presso gli Istituti superiori musicali e coreutici o altri tipi di scuola superiore pubblica: punti 0,25 a trimestre, fino a un massimo di punti 1,00.

2. I titoli di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.

3. Sulla base del punteggio riportato nei titoli, la commissione formula le graduatorie di merito per strumento.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. La commissione è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto del concorso non inferiore a due, e da un segretario. Ove, per esigenze di servizio non sia disponibile personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli della Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

5. In relazione al numero dei candidati, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

Art. 4.

Graduatorie finali

1. Sulla base delle graduatorie di merito, l'Amministrazione redige le graduatorie finali del concorso per strumento, ivi compreso quello per maestro-direttore, tenuto conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. A parità di punteggio conseguito, costituisce titolo preferenziale la più giovane età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali, tenuto conto delle riserve previste dalla normativa vigente.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono approvate le graduatorie finali del concorso.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 5.

Requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I limiti di età per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale sono i seguenti:

a) limite minimo di età previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197;

b) limite massimo, in deroga a quello ordinario per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197.

2. I requisiti di idoneità fisica e psichica per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale, in deroga a quelli ordinari, sono quelli indicati all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2015

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Interno, foglio n. 738

Tabella I
(Art. 1)

Composizione della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

1	**MAESTRO-DIRETTORE**
1	**FLAUTO/OTTAVINO**
1	**OBOE/CORNO INGLESE**
1	**FAGOTTO**
1	**CLARINETTO PICCOLO MIB**
3	**I CLARINETTO SIB**
3	**II CLARINETTO SIB**
3	**III CLARINETTO SIB**
1	**SAX CONTRALTO**
1	**SAX TENORE**
1	**SAX BARITONO**
1	**I CORNO**
1	**II CORNO**
1	**I TROMBA SIB**
1	**II TROMBA SIB**
1	**I FLICORNO SOPRANO SIB**
1	**II FLICORNO SOPRANO SIB**
1	**I TROMBONE**
1	**II TROMBONE**
1	**EUPHONIUM**
1	**TUBA**
1	**GRAN CASSA**
1	**PIATTI**
1	**TAMBURO/BATTERIA**
Totale 30	

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Il testo dell'articolo 148 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

«Art. 148 *(Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale).* — 1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 è il seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate)* — (*Omissis*).

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai princìpi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-*bis*) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2006, n. 80.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2005, n. 243.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, 64 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2012, n. 118.

— Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2008, n. 93.

— Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163 (Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2008, n. 249.

— Il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2012, n. 272.

— Il testo degli articoli 145, 146 e 147 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 145 *(Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).* — 1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici;

d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.».

«Art. 146 *(Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità).* — 1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera *c)*, è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa nelle corrispondenti qualiche del personale del Corpo civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.».

«Art. 147 *(Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).* — 1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.

2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.

3. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e il seguente:

«Art. 8 *(Reclutamento del personale volontario - articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996).* — 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.

4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi).* — (*Omissis*).

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, è il seguente:

«Art. 1 *(Limiti di età).* — 1. Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato in diciotto anni.

2. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta ai seguenti limiti massimi di età:

a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite di trentasette anni, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i candidati appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

c) trentacinque anni per i concorsi a vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.».

— Il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, è il seguente:

«Art. 3 *(Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità).* — 1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori è soggetta alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica:

a) sana costituzione fisica;

b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale per l'idoneità specifica alle attività previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumità proprie del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso.».

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

15G00054

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015.

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno;

Visto l'art. 1, comma 126, della citata legge n. 190 del 2014, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125;

Visti, altresì, i commi 127, 128 e 129 del medesimo art. 1 della legge n. 190 del 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui alle note prot. n. 29/0000659/L del 10 febbraio 2015 e n. 29/0000768/L del 17 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro della salute con nota prot. n. LEG0001048 dell'11 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3639 del 18 febbraio 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 2.

Beneficiari

1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un genitore convivente con il figlio.

2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

Art. 3.

Misura e durata dell'assegno

1. L'assegno è fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno è pari a 1.920 euro.

2. L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 1.920 euro.

3. L'assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'assegno è presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. L'INPS assicura le modalità più idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite.

2. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell' ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

3. La domanda è presentata una sola volta per ciascun figlio, fatti salvi i casi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5. L'INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2.

4. Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.

5. In caso di incapacità di agire del genitore, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.

Art. 5.

Decadenza

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:

a) decesso del figlio;

b) revoca dell'adozione;

c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

d) affidamento del figlio a terzi;

e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.

4. In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5. In caso di provvedimento, disposto dall'autorità giudiziaria, di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi dell'art. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'assegno potrà essere richiesto dall'affidatario. A tal fine il requisito dell'ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a sé stante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Art. 6.

Monitoraggio e copertura finanziaria

1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal presente decreto, inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

2. Qualora in esito al monitoraggio mensile di cui al comma 1, l'onere sostenuto dall'INPS, per tre mensilità consecutive, sia superiore alle previsioni di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge n. 190 del 2014, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui all'art. 1, comma 127, della legge n. 190 del 2014, con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica gli assegni già concessi dall'INPS.

4. Alle attività previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1257

15A02749

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2015.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal prof. Claudio DE VINCENTI dalla carica di Vice Ministro al Ministero dello sviluppo economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 2014 di attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico prof. Claudio DE VINCENTI;

Viste le dimissioni rassegnate dalla carica di Vice Ministro al Ministero dello sviluppo economico dal prof. Claudio DE VINCENTI;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal prof. Claudio DE VINCENTI dalla carica di Vice Ministro al Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 921

15A02864

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2015.

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del prof. Claudio DE VINCENTI, il quale cessa dalla carica di Sottosegretario allo sviluppo economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente dei Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Claudio DE VINCENTI è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 922

15A02865

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2015.

Ripartizione delle risorse, per l'anno 2014, da attribuire alle regioni a fronte degli oneri per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti da servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 5, il quale stabilisce, in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, che:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;

b) a decorrere dall'esercizio 2013, con legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera *a)*. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

Visto l'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'art. 17, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi del sopra citato comma 339 dell'art. 1 della legge 147/2013 il Ministero dell'economia e finanze provvede alla predisposizione del decreto di riparto sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente;

Vista la nota n. 2141/C7SAN del 9 maggio 2014 con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato di aver condiviso quale criterio di ripartizione delle risorse da attribuite alle regioni e alle province autonome per gli anni 2012 e 2014, quello della quota d'accesso relativa al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i rispettivi anni di competenza;

Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 4 dicembre 2014, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014;

Vista la tabella A dell'allegato A alla predetta Intesa, contenente le quote di accesso regionali al fabbisogno sanitario indistinto dell'anno 2014;

Ritenuto, pertanto, che sia necessario provvedere alla ripartizione in favore delle regioni e delle province autonome del finanziamento previsto per l'anno 2014 di euro 17.465.397,00, iscritto nel conto residui del cap. 2868 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le predette finalità, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante "Norme per il coordinamento della regione Trentino Alto - Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", relativi alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Le risorse di cui all'art. 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, attribuite per l'anno 2014, pari ad euro 17.465.397,00, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle quote di accesso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale determinate per lo stesso anno, secondo i dati esposti nell'allegata Tabella che forma parte integrante del presente decreto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 le quote di riparto riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2015

Il Ministro: PADOAN
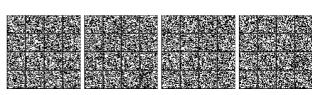
ALLEGATO

TABELLA 1

Riparto delle risorse da attribuire alle Regioni a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali

(Articolo 17, comma 5, decreto legge n.98 del 2011)

Anno 2014

REGIONE	PERCENTUALE	QUOTA SPETTANTE
ABRUZZO	2,21	385.985,27
BASILICATA	0,95	165.921,27
PROV.AUT.BOLZANO	0,83	144.962,80
CALABRIA	3,21	560.639,24
CAMPANIA	9,31	1.626.028,46
EMILIA-ROMAGNA	7,43	1.297.679,00
FRIULI-V.GIULIA	2,08	363.280,26
LAZIO	9,60	1.676.678,11
LIGURIA	2,75	480.298,42
LOMBARDIA	16,41	2.866.071,64
MARCHE	2,60	454.100,32
MOLISE	0,52	90.820,06
PIEMONTE	7,46	1.302.918,62
PUGLIA	6,64	1.159.702,36
PRO.AUT.TRENTO	0,88	153.695,50
SARDEGNA	2,74	478.551,88
SICILIA	8.24	1.439.148,71
TOSCANA	6,32	1.103.813,10
UMBRIA	1,51	263.727,49
VALLE D'AOSTA	0,21	36.677,33
VENETO	8,10	1.414.697,16
TOTALE	**100**	**17.465.397,00**

15A02673

DECRETO 8 aprile 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 63.431 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 aprile 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 366 giorni con scadenza 14 aprile 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 aprile 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A02753

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 marzo 2015.

Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo-unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243: «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'art. 18 relativo alla rintracciabilità degli animali e degli alimenti da essi derivati;

Visto l'art. 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;

Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio «per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi»;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2011, n. 72;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2011, n. 272, S.O.;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2013, n. 85, come prorogata dall'ordinanza 19 marzo 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2014, n. 84;

Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinità sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animale;

Considerato che, ai fini di tutela della sanità e del benessere animale, continua a sussistere la necessità di rendere disponibili ai Servizi veterinari tutti i dati indispensabili per l'espletamento delle attività di controllo nonché per la gestione delle emergenze di carattere sanitario;

Considerato che permane la difficoltà di reperire nella Banca dati degli equidi detenuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tutte le informazioni necessarie ad assicurare una adeguata ed efficace attività di epidemiosorveglianza, anche per gli aspetti connessi alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare;

Considerato che la Commissione europea ha proceduto ad una revisione della normativa sui metodi di identificazione degli equidi attraverso l'emanazione del Regolamento (CE) n. 2015/262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 3 marzo 2015, n. L 59, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare di ulteriori dodici mesi l'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013 e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 marzo 2015

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1314

15A02750

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «PGM Video Società cooperativa in liquidazione», in Torino.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, n. 469/2014, con il quale la società cooperativa «PGM video società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Carlo Alberto Giusti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 dicembre 2014, pervenuta in data 19 dicembre 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Patrizia Polliotto, nata a Pinerolo (TO) il 21 marzo 1962, domiciliata in Torino alla via Roma, n. 366.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02590

DECRETO 5 marzo 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Atlantide società cooperativa sociale», in Salussola.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, n. 470/2014, con il quale la società cooperativa «Atlantide società cooperativa sociale», con sede in Salussola (BI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Carlo Alberto Giusti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 19 dicembre 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, ivi domiciliato in via Torelli, n. 5, in sostituzione dell'avv. Carlo Alberto Giusti, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02591

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 11 marzo 2015.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Erogazione dei fondi alle regioni, per la prevenzione del rischio sismico per l'annualità 2013 - Cap. 703 - € 185.072.275,49.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che per l'attuazione delle attività di protezione civile le strutture nazionali e locali possono stipulare Convenzioni con soggetti pubblici e privati;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rep. 8394 del 6 dicembre 2010, recante “Modifiche all’organizzazione del Dipartimento della protezione civile”, registrato dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 2010, reg. n. 20 foglio n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’1 febbraio 2011, n. 25;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2011 - registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2011, al Reg. 3, foglio n. 308 - con il quale si è provveduto alla individuazione delle attribuzioni degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2011 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014 - registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2014, n. 1155 - con il quale al Prefetto dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti in data 14 marzo 2013, Reg. 2, Fog. n. 298, con il quale a decorrere dal 7 novembre 2012, al dott. Angelo Borrelli è stato conferito l’incarico di Vice Capo Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto n. 1239 di Rep. del 28 marzo 2013, registrato all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile in data 11 aprile 2013, al numero 991, con il quale al Vice Capo Dipartimento, dott. Angelo Borrelli, sono state delegate talune attribuzioni del Capo del Dipartimento;

Visto l’art. 8, comma 6, del decreto – legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 23 luglio 1999, recante norme sulla Tesoreria unica;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l’art. 11, con il quale viene istituito il “Fondo per la prevenzione del rischio sismico”;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 giugno 2014, n. 171 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l’art. 1 comma 3 che prevede che gli aspetti di maggiore dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza possono essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la tabella n. 1, parte integrante e sostanziale del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 agosto 2014, n. 2983, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014, Reg.ne Prev. n. 2518, disposto in attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Vista la nota del 22 gennaio 2015 prot. n. SIV/3054, con la quale l’Ufficio III - Rischio sismico e vulcanico di questo Dipartimento chiede il trasferimento dei relativi fondi alle regioni per l’annualità 2013;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto art. 11;

Ritenuto di dover erogare per l’anno 2013 la somma di € 185.072.275,49, che graverà sul cap. 703 iscritto nell’ambito del centro di responsabilità n. 13 “Protezione Civile” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Sono autorizzati, per la causale di cui alle premesse, l’impegno ed il pagamento della somma di € 185.072.275,49, a favore delle regioni assegnatarie secondo il piano di ripartizione di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2983 del 4 agosto 2014, e riportato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il relativo importo di € 185.072.275,49, graverà sul cap. 703 del Centro di responsabilità n. 13 della “Protezione Civile” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2015.

I relativi ordinativi saranno resi esigibili mediante accreditamento sui rispettivi conti di tesoreria intestati alle Regioni stesse.

Roma, 11 marzo 2015

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

ALLEGATO

Tabella 1: Ripartizione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico annualità 2013

REGIONE	N. COMUNI (*)	FINANZIAMENTO LETTERA A	FINANZIAMENTO LETTERA B+C	TOTALE
ABRUZZO	276	€ 1.153.233,00	€ 12.253.100,60	€ 13.406.333,60
BASILICATA	117	€ 710.681,63	€ 7.550.992,33	€ 8.261.673,96
CALABRIA	402	€ 2.274.773,62	€ 24.169.469,75	€ 26.444.243,37
CAMPANIA	426	€ 2.207.914,25	€ 23.459.088,93	€ 25.667.003,18
EMILIA-ROMAGNA	283	€ 985.281,61	€ 10.468.617,08	€ 11.453.898,69
FRIULI-V. GIULIA	202	€ 562.732,41	€ 5.979.031,90	€ 6.541.764,31
LAZIO	299	€ 984.207,63	€ 10.457.206,07	€ 11.441.413,70
LIGURIA	111	€ 170.285,30	€ 1.809.281,31	€ 1.979.566,61
LOMBARDIA	202	€ 183.329,60	€ 1.947.877,03	€ 2.131.206,63
MARCHE	239	€ 739.066,71	€ 7.852.583,75	€ 8.591.650,46
MOLISE	134	€ 814.487,46	€ 8.653.929,27	€ 9.468.416,73
PIEMONTE	141	€ 127.667,84	€ 1.356.470,84	€ 1.484.138,68
PUGLIA	84	€ 709.435,51	€ 7.537.752,32	€ 8.247.187,83
SICILIA	282	€ 2.233.201,27	€ 23.727.763,52	€ 25.960.964,79
TOSCANA	247	€ 658.532,03	€ 6.996.902,77	€ 7.655.434,80
UMBRIA	92	€ 757.504,17	€ 8.048.481,86	€ 8.805.986,03
VENETO	335	€ 647.861,69	€ 6.883.530,43	€ 7.531.392,12
TOTALE	**3872**	**€ 15.920.195,73**	**€ 169.152.079,76**	**€ 185.072.275,49**

(*) i comuni sono riportati nell' allegato 7 dell' ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014, n. 171.

15A02675

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 11 marzo 2015.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015. (Delibera n. 131/15/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio dell'11 marzo 2015;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (di seguito l'Autorità);

Vista la delibera 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti, rispettivamente, l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento riguardante la gestione amministrativa e la contabilità, (di seguito il Regolamento) relativo alle modalità e alle tempistiche di presentazione e approvazione del bilancio di previsione;

Vista la delibera n. 20/09/CONS del 21 gennaio 2009, recante "Integrazione del Manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998", che nella Parte II – Sezione VI al punto 7 disciplina le norme relative alle regole del bilancio in materia di spesa;

Vista la delibera n. 534/14/CONS del 31 ottobre 2014, concernente "Nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità" ed, in particolare, l'art. 4, punto 6, lett. *a)*, che affida al Servizio bilancio e contabilità la competenza in materia di predisposizione degli schemi di bilancio preventivo;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" ed, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

Vista la delibera n. 567/14/CONS del 6 novembre 2014, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2015", che ha fissato l'aliquota contributiva, a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, nella misura dell'1,15 per mille dei ricavi e che, per gli altri operatori del settore delle comunicazioni (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.), ha determinato l'aliquota contributiva nella misura del 2 per mille dei ricavi;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" prevede che le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi diventino esecutive;

Considerato che con riferimento alla delibera 567/14/CONS del 6 novembre 2014, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2015", si è perfezionato il silenzio-assenso, come previsto dall'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005, essendo decorso il termine di venti giorni dal ricevimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della comunicazione del 27 novembre 2014, senza che sia stata formulata alcuna osservazione;

Considerato che con riferimento ai contributi derivanti dagli operatori del settore postale, in data 6 febbraio 2015, è stato pubblicato in *Gazzetta ufficiale* il decreto predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, che stabilisce "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore postale all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli anni 2012, 2013 e 2014";

Considerato che relativamente al contributo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, di cui alla delibera 622/14/CONS del 10 dicembre 2014, recante "Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per l'anno 2014" si è perfezionato il silenzio-assenso, essendo stato il provvedimento trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2015;

Vista la delibera n. 641/14/CONS del 18 dicembre 2014 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Approvazione dell'esercizio provvisorio";

Vista la delibera n. 82/08/CONS del 6 febbraio 2008, recante "Regime di pubblicità e trasparenza degli atti dell'Autorità" ed in particolare l'art. 1, lett. *a)* che stabilisce che l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario in corso;

Vista la delibera n. 125/11/CONS del 10 marzo 2011, recante "Modifiche ed integrazioni del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità – sostituzione dell'art. 10-*BIS* – Pubblicazione degli atti dell'Autorità" ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, numeri 1 e 2;

Vista la delibera n. 130/15/CONS dell'11 marzo 2015 recante "Approvazione del piano di programmazione pluriennale 2015 – 2017 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il parere della Commissione di garanzia previsto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del Presidente;
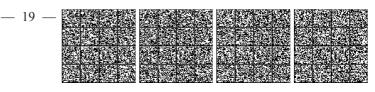
Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nei valori riportati nell'elaborato allegato contabile redatto in termini finanziari di competenza e cassa.

2. L'elaborato contabile di cui al punto 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il Servizio bilancio e contabilità predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.agcom.it

Roma, 11 marzo 2015

Il presidente: CARDANI

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.404.572,17
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
00.00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	7.625.000,00	711.700,00	0,00	8.336.700,00	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	7.625.000,00	711.700,00	0,00	8.336.700,00	0,00
1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1011101.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' AUTORIT L (LEGGE 249/97, ART.6, PUNTO A), E LEGGE N.215/04 ART.9, COMMA 3)	18.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.595,25
1011103.00	CONTRIBUTO OPERATORI (LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05).	2.651.300,00	75.400.000,00	0,00	16.300.000,00	59.100.000,00	61.751.300,00

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1011104.00	CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO (ART. 13 DELIBERA 331/09/CONS)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1011105.00	CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI (D.L.vo 09/1/2008 n° 9)	0,00	280.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1011106.00	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI POSTALI DI CUI AL DLEGIS N.58 DEL 31/3/2011 E AL DL N. 201 DEL 6/12/2011	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
	Totale C.S. 0	2.669.895,25	75.690.000,00	9.540.000,00	16.300.000,00	68.930.000,00	71.599.895,25
	Totale V.E. 0	2.669.895,25	75.690.000,00	9.540.000,00	16.300.000,00	68.930.000,00	71.599.895,25
	Totale Categoria 1	2.669.895,25	75.690.000,00	9.540.000,00	16.300.000,00	68.930.000,00	71.599.895,25
1.02	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1022201.00	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	745.347,94	200.000,00	1.100.000,00	0,00	1.300.000,00	2.045.347,94
1022202.00	CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS)	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale C.S. 0	745.347,94	350.000,00	1.100.000,00	50.000,00	1.400.000,00	2.145.347,94
	Totale V.E. 0	745.347,94	350.000,00	1.100.000,00	50.000,00	1.400.000,00	2.145.347,94

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 2	745.347,94	350.000,00	1.100.000,00	50.000,00	1.400.000,00	2.145.347,94
1.03	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1.03.000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1032210.00	INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE	41.782,27	160.000,00	140.000,00	0,00	300.000,00	341.782,27
	Totale C.S. 0	41.782,27	160.000,00	140.000,00	0,00	300.000,00	341.782,27
	Totale V.E. 0	41.782,27	160.000,00	140.000,00	0,00	300.000,00	341.782,27
	Totale Categoria 3	41.782,27	160.000,00	140.000,00	0,00	300.000,00	341.782,27
	TOTALE TITOLO 1	3.457.025,46	76.200.000,00	10.780.000,00	16.350.000,00	70.630.000,00	74.087.025,46

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	6.225,10	16.698.000,00	0,00	0,00	16.698.000,00	16.704.225,10
4014402.01	RITENUTE ASSISTENZIALI	524,86	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.524,86
4014402.02	RITENUTE INAIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4014402.03	ALTRE RITENUTE	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Totale C.S. 0	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	Totale V.E. 0	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	Totale Categoria 1	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	TOTALE TITOLO 4	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	3.457.025,46	76.200.000,00	10.780.000,00	16.350.000,00	70.630.000,00	74.087.025,46
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	3.463.775,42	94.303.300,00	10.780.000,00	16.350.000,00	88.733.300,00	92.197.075,42
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	7.625.000,00	711.700,00	0,00	8.336.700,00	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						58.404.572,17
	TOTALE GENERALE ENTRATA	3.463.775,42	101.928.300,00	11.491.700,00	16.350.000,00	97.070.000,00	150.601.647,59

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**						
1.01	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1011001.00	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELL'AUTORITA'	871,04	1.450.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	1.200.871,04
1011002.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	12.935,21	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	127.935,21
1011004.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	0,00	125.000,00	0,00	20.000,00	105.000,00	105.000,00
1011005.00	RIMBORSO SPESE E CORRESPONSIONE DI ARRETRATI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	16.293,78	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	136.293,78
	Totale C.S. 0	30.100,03	1.815.000,00	0,00	275.000,00	1.540.000,00	1.570.100,03
	Totale V.E. 0	30.100,03	1.815.000,00	0,00	275.000,00	1.540.000,00	1.570.100,03

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 1	30.100,03	1.815.000,00	0,00	275.000,00	1.540.000,00	1.570.100,03
1.02	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1.02.000	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1021008.00	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI	7.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,85
1021009.00	SPESE PER ATTIVITA' A RILEVANZA ESTERNA	450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	450,92
1021011.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA, DEL COMITATO ETICO E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO	8.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,02
	Totale C.S. 0	16.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.621,79
	Totale V.E. 0	16.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.621,79
	Totale Categoria 2	16.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.621,79
1.03	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1.03.000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1031023.00	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE UTENTI (EX CAPITOLO 1.02.1008)	115.229,41	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	325.229,41

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1031024.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA, DEL COMITATO ETICO E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO (EX CAPITOLO 1.02.1011)	38.675,20	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	198.675,20
1031025.00	SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA,ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE STAMPA,GEST. E DIFF. INF.,FORUM, TAVOLE ROTONDE,AUDIZ;PART A CONVEGNI,MOSTRE,CONGR	110.772,56	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	260.772,56
1031028.00	ONERI PER L'ATTIVIT └ CONCERNENTI PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI AUTORIT └ E AMMINISTRAZ. STATI ESTERI ED ORGANIZZAZ. COMUNIT. E INTERNAZ	36.196,51	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	36.196,51
1031029.00	SPESE PER GRUPPI DI STUDIO, DI LAVORO, COMMISSIONI, AUDIZIONI E CONVENZIONI	672,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	672,00
1031031.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI)	16.118,31	150.000,00	0,00	132.727,64	17.272,36	33.390,67
1031032.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.886,02	16.700,00	0,00	1.700,00	15.000,00	19.886,02
	Totale C.S. 0	322.550,01	816.700,00	50.000,00	314.427,64	552.272,36	874.822,37
	Totale V.E. 0	322.550,01	816.700,00	50.000,00	314.427,64	552.272,36	874.822,37
	Totale Categoria 3	322.550,01	816.700,00	50.000,00	314.427,64	552.272,36	874.822,37
1.04	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000.0000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1041033.00	PATROCINIO LEGALE DELL'AUTORITA'	30.731,62	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	110.731,62
1041035.00	ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE, RACCOLTE DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA	5.365,42	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	12.365,42
1041036.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	60.098,46	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	330.098,46
	Totale C.S. 0	96.195,50	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	453.195,50
	Totale V.E. 0	96.195,50	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	453.195,50
	Totale Categoria 4	96.195,50	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	453.195,50
1.05	**CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**						
1.05.001	**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**						
1.05.001.0000	**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**						
1051069.00	STIPENDI RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE	1.153.796,17	30.500.000,00	1.660.000,00	0,00	32.160.000,00	33.313.796,17
1051070.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	55.129,06	8.300.000,00	490.000,00	0,00	8.790.000,00	8.845.129,06
1051071.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	0,00	3.000.000,00	50.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051072.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	235.170,55	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	935.170,55
1051073.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE	277.814,59	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	577.814,59
1051074.00	VALORIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE	2.504.607,99	3.200.000,00	0,00	900.000,00	2.300.000,00	4.804.607,99
1051075.00	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
1051079.00	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI, IFR	2.568.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.875,10
1051080.00	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	811.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	811.047,63
1051096.00	SPESE PER STAGES E PRATICANTATO	0,00	160.000,00	15.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
1051102.00	RESTITUZIONI E RIMBORSI	975.083,29	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	1.775.083,29
	Totale C.S. 0	8.619.024,38	46.860.000,00	2.315.000,00	900.000,00	48.275.000,00	56.894.024,38
	Totale V.E. 1	8.619.024,38	46.860.000,00	2.315.000,00	900.000,00	48.275.000,00	56.894.024,38
1.05.002	**SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI**						
1.05.002.0000	**SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI**						
1051076.00	POLIZZE MALATTIE, INFORTUNI E CASO MORTE A FAVORE DEL PERSONALE (QUOTA A CARICO DELL' AUTORIT)	20.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,20
1051085.00	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E DI CONSULENZA	71.135,64	74.000,00	0,00	28.300,00	45.700,00	116.835,64

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051086.00	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	2.190.025,63	6.200.000,00	0,00	760.000,00	5.440.000,00	7.630.025,63
1051087.00	SPESE PER LA MANUT.ORD.ED ADATTAMENTO DEI LOCALI, INSTALL.E MANUT.IMPIANTI TECNICI ED ELETTRON. MAN. ED ESERC. MACCH.UF.,B. MOB. ARR.	262.495,36	350.000,00	0,00	15.000,00	335.000,00	597.495,36
1051088.00	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	184.535,84	120.000,00	0,00	27.100,00	92.900,00	277.435,84
1051089.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI;PUBBL.PER UFF. E RILEG. SPESE PER INSERZIONI PUBBLIC. E PUBBLICITA'COMPRESA REL. ANNUA.	74.603,53	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	194.603,53
1051090.00	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA E DI CANCELLERIA	69.748,32	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	159.748,32
1051091.00	SPESE PER CANONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, GAS, ACQUA, CANONI RADIOTELEVISIVI E SPESE POSTALI	727.457,24	900.000,00	0,00	50.000,00	850.000,00	1.577.457,24
1051092.00	SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO E SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	676.781,60	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.576.781,60
1051094.00	SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE AUTO E ACQUISTO BUONI TAXI	0,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00
1051097.00	PORTIERATO E VIGILANZA LOCALI	204.377,22	600.000,00	0,00	30.000,00	570.000,00	774.377,22

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051098.00	ASSICURAZIONI DIVERSE	849.128,78	1.200.000,00	0,00	110.000,00	1.090.000,00	1.939.128,78
1051101.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	430.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	430.879,57
1051103.00	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO DELL'AUTORITA' E PER IL CED, ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ACQUISTO LICENZE D'USO.	1.003.996,36	1.350.000,00	0,00	135.000,00	1.215.000,00	2.218.996,36
	Totale C.S. 0	6.765.539,29	11.944.000,00	42.100,00	1.195.400,00	10.790.700,00	17.556.239,29
	Totale V.E. 2	6.765.539,29	11.944.000,00	42.100,00	1.195.400,00	10.790.700,00	17.556.239,29
1.05.003	**SERVIZIO RISORSE UMANE**						
1.05.003.0000	**SERVIZIO RISORSE UMANE**						
1051081.00	SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL.EX L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	232.442,19	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	247.442,19
1051083.00	ONERI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	235.152,43	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	535.152,43
1051095.00	SPESE PER LA FORMAZIONE	18.703,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	53.703,00
	Totale C.S. 0	486.297,62	565.000,00	0,00	215.000,00	350.000,00	836.297,62
	Totale V.E. 3	486.297,62	565.000,00	0,00	215.000,00	350.000,00	836.297,62

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 5	15.870.861,29	59.369.000,00	2.357.100,00	2.310.400,00	59.415.700,00	75.286.561,29
1.06	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**						
1.06.000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**						
1.06.000.0000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**						
1061123.00	ONERI PER L'ATTIVIT L CONCERNENTI PARTECIPAZIONE AL BEREC E REL. AUTORIT L E AMM. STATI ESTERI ED ORGANIZZAZ. COMUNIT. E ITZ (EX CAP 1031028)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1061124.00	QUOTE ASSOCIATIVE (EX CAP.1031029)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1061125.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI) (EX CAP.1031031)	0,00	0,00	212.727,64	0,00	212.727,64	212.727,64
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	312.727,64	0,00	312.727,64	312.727,64
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	312.727,64	0,00	312.727,64	312.727,64
	Totale Categoria 6	0,00	0,00	312.727,64	0,00	312.727,64	312.727,64
1.07	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1.07.000.0000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1071128.00	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA	49.920,99	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	119.920,99
1071130.00	SPESE DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI AI FINI DEL MONITOR. DELLE TRASMISS. TELEVISIVE E MONITOR. TELEFONICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1071132.00	SPESE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO OPERATORI DI COMUNICAZIONE, COMPRESI ONERI ACCESSORI	572.352,77	580.000,00	0,00	58.000,00	522.000,00	1.094.352,77
1071134.00	ONERI PER TRATTAMENTO DELLE MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM	53.234,29	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	183.234,29
1071135.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI (EX CAPITOLO 1021010)	1.193.174,24	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	3.913.174,24
	Totale C.S. 0	1.868.682,29	3.505.000,00	0,00	58.000,00	3.447.000,00	5.315.682,29
	Totale V.E. 0	1.868.682,29	3.505.000,00	0,00	58.000,00	3.447.000,00	5.315.682,29
	Totale Categoria 7	1.868.682,29	3.505.000,00	0,00	58.000,00	3.447.000,00	5.315.682,29

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.08	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1.08.000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1.08.000.0000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1081136.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MEDIA(FREQUENZE AUTORIZZAZIONI PLURALISMO E CONC.NEI MEDIA)	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
1081137.00	ONERI RELATIVI A RADIOSPETTRO E CATASTO FREQUENZE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	Totale Categoria 8	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
1.09	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1.09.000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1.09.000.0000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1091184.00	SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE	2.691.173,10	1.325.000,00	0,00	466.000,00	859.000,00	3.550.173,10
1091186.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE RETI (REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI E DELLE RETI DEI SERVIZI DI COM.ELETTRONICA)	65.370,32	176.000,00	0,00	61.000,00	115.000,00	180.370,32
1091187.00	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale C.S. 0	2.756.543,42	1.531.000,00	0,00	537.000,00	994.000,00	3.750.543,42
	Totale V.E. 0	2.756.543,42	1.531.000,00	0,00	537.000,00	994.000,00	3.750.543,42
	Totale Categoria 9	2.756.543,42	1.531.000,00	0,00	537.000,00	994.000,00	3.750.543,42
1.10	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**						
1.10.000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**						
1.10.000.0000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**						
1101206.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI	99.167,31	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	249.167,31
1101209.00	SPESE PER IL MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE POLITCA	1.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,05
1101210.00	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE	5.504.810,76	3.480.000,00	0,00	887.000,00	2.593.000,00	8.097.810,76

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1101211.00	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale C.S. 0	5.605.178,12	3.730.000,00	0,00	887.000,00	2.843.000,00	8.448.178,12
	Totale V.E. 0	5.605.178,12	3.730.000,00	0,00	887.000,00	2.843.000,00	8.448.178,12
	Totale Categoria 10	5.605.178,12	3.730.000,00	0,00	887.000,00	2.843.000,00	8.448.178,12
1.11	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1.11.000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1.11.000.0000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1111222.00	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE	376.728,42	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	612.728,42
1111223.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	30.123,62	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.123,62
1111224.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DI CONTROVERSIE E SANZIONI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1111228.00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	0,00	184.000,00	0,00	84.000,00	100.000,00	100.000,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	406.852,04	480.000,00	0,00	84.000,00	396.000,00	802.852,04
	Totale V.E. 0	406.852,04	480.000,00	0,00	84.000,00	396.000,00	802.852,04
	Totale Categoria 11	406.852,04	480.000,00	0,00	84.000,00	396.000,00	802.852,04
1.12	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1.12.000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1.12.000.0000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1121232.00	SPESE PER ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' ED ALL'UFFICIO	6.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,63
1121233.00	SPESE PER PROGR.DI STUDIO,RICERCA FORMAZ.COLLAB. E CONVENZ. CON UNIV. ED ENTI DI RICERCA NAZ. ED INTERNAZ.ORG. COMITATI E SEMINARI SCIENTIF	130.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130.741,60
	Totale C.S. 0	136.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	136.830,23
	Totale V.E. 0	136.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	136.830,23
	Totale Categoria 12	136.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	136.830,23
1.13	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.000	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**						
1.13.000.0000	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**						
1131268.00	SPESE ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO (MANUTENZIONE IES E SIC,ACQUISTO SW STATISTICO ECONOMETRICI ETC)	133.372,15	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	283.372,15
1131269.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' E ALL'UFFICIO	45.821,17	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	175.821,17
1131270.00	SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZ.	353.049,08	280.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	493.049,08
	Totale C.S. 0	532.242,40	710.000,00	0,00	290.000,00	420.000,00	952.242,40
	Totale V.E. 0	532.242,40	710.000,00	0,00	290.000,00	420.000,00	952.242,40
	Totale Categoria 13	532.242,40	710.000,00	0,00	290.000,00	420.000,00	952.242,40
1.14	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.000.0000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1141290.00	SPESE PER ATTIVITA'DI REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI POSTALI (SEPARAZIONE CONTABILE, DETERMINAZIONE MODELLO DI COSTO, COSTO DELL'U.S.O.)	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1141291.00	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI TUTELA UTENZA DEI SERVIZI POSTALI	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1141292.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE SERVIZI POSTALI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	800.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	800.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00
	Totale Categoria 14	0,00	800.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00
1.15	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**						
1.15.000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**						
1.15.000.0000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**						
1151295.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE (AGENDA DIGITALE IT., REPLICABILITA'OFFERTE,VIGIL. SEGNALAZIONI ON LINE)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Categoria 15	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.17	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000.0000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1171300.00	FONDO DI RISERVA	0,00	3.900.000,00	0,00	470.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00
1171301.00	VERSAMENTI AD ALTRE AUTORITA'	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00
1171302.00	VERSAMENTI ALLO STATO	1.165.251,66	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.165.251,66
	Totale C.S. 0	1.165.251,66	7.750.000,00	0,00	4.320.000,00	3.430.000,00	4.595.251,66
	Totale V.E. 0	1.165.251,66	7.750.000,00	0,00	4.320.000,00	3.430.000,00	4.595.251,66
	Totale Categoria 17	1.165.251,66	7.750.000,00	0,00	4.320.000,00	3.430.000,00	4.595.251,66
	TOTALE TITOLO 1	28.807.908,78	80.863.700,00	3.449.827,64	9.325.827,64	74.987.700,00	103.795.608,78

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**						
2.01	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2012200.00	INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	24.355.381,94	2.661.300,00	1.017.700,00	0,00	3.679.000,00	28.034.381,94
	Totale C.S. 0	24.355.381,94	2.661.300,00	1.017.700,00	0,00	3.679.000,00	28.034.381,94
	Totale V.E. 0	24.355.381,94	2.661.300,00	1.017.700,00	0,00	3.679.000,00	28.034.381,94
	Totale Categoria 1	24.355.381,94	2.661.300,00	1.017.700,00	0,00	3.679.000,00	28.034.381,94
2.02	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2.02.000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2022220.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, AUTOVETTURE, ECC.	355.653,26	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	655.653,26
	Totale C.S. 0	355.653,26	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	655.653,26
	Totale V.E. 0	355.653,26	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	655.653,26
	Totale Categoria 2	355.653,26	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	655.653,26
	TOTALE TITOLO 2	24.711.035,20	2.961.300,00	1.017.700,00	0,00	3.979.000,00	28.690.035,20

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI. ED ERARIALI	10.341,04	16.698.000,00	0,00	0,00	16.698.000,00	16.708.341,04
4014402.01	RITENUTE ASSISTENZIALI	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
4014402.02	RITENUTE INAIL	2.362,57	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.362,57
4014402.03	ALTRE RITENUTE	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Totale C.S. 0	12.703,61	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.116.003,61
	Totale V.E. 0	12.703,61	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.116.003,61
	Totale Categoria 1	12.703,61	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.116.003,61
	TOTALE TITOLO 4	12.703,61	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.116.003,61

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	28.807.908,78	80.863.700,00	3.449.827,64	9.325.827,64	74.987.700,00	103.795.608,78
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	24.711.035,20	2.961.300,00	1.017.700,00	0,00	3.979.000,00	28.690.035,20
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	12.703,61	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.116.003,61
	TOTALE TITOLI	53.531.647,59	101.928.300,00	4.467.527,64	9.325.827,64	97.070.000,00	150.601.647,59
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	53.531.647,59	101.928.300,00	4.467.527,64	9.325.827,64	97.070.000,00	150.601.647,59

15A02674

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 1° aprile 2015.

Modifiche alla Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi di cui alla delibera del 31 ottobre 2006, recante «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa».

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252 del 2005);

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, del decreto n. 252 del 2005, che attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi;

Visto sempre l'art. 19, comma 2, lettera *g)* del decreto n. 252 del 2005, nella parte in cui prevede che la COVIP detti disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni, sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti;

Visto il medesimo art. 19, comma 2, lettera *g)*, del decreto n. 252 del 2005 che, al fine di realizzare quanto sopra, attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il compito di elaborare schemi per le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari;

Vista la propria deliberazione del 31 ottobre 2006, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *g)* del decreto n. 252 del 2005;

Vista in particolare la Nota metodologica per il calcolo dell'Indicatore sintetico dei costi (ISC), come definita con la sopra indicata deliberazione del 31 ottobre 2006;

Considerato che l'ISC è un indicatore utile a comprendere i diversi livelli di costo praticati dalle forme pensionistiche complementari;

Considerato che, in base alla citata Nota metodologica, l'ISC è attualmente dato dalla differenza tra il tasso interno di rendimento calcolato al netto del prelievo fiscale e il tasso interno di rendimento, sempre al netto del prelievo fiscale, calcolato considerando anche i costi previsti nella fase di accumulo;

Considerato che la predetta modalità di calcolo dell'ISC presuppone una sostanziale stabilità del regime di tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari;

Considerato che il regime di tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari ha recentemente formato oggetto di varie modifiche, recate dapprima dal decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 e dalla legge di conversione n. 89 del 23 giugno 2014 e, da ultimo, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato che a seguito di dette modifiche il livello di tassazione applicabile ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari e, conseguentemente l'ISC, può variare anche in ragione della tipologia degli investimenti effettuati da ciascuna forma pensionistica;

Rilevata l'esigenza di evitare che il complessivo regime fiscale di fatto applicato dalla forma pensionistica possa incidere sul calcolo dell'ISC, così alterando l'informativa in materia di costi applicati;

Ritenuto pertanto opportuno modificare la predetta Nota metodologica per il calcolo dell'ISC, al fine di non tener più conto nel calcolo dell'Indicatore della tassazione applicata sui rendimenti, così da neutralizzarla e renderla irrilevante ai fini dei relativi conteggi;

Vista la Circolare del 6 marzo 2015 prot.n. 1389, con la quale la Commissione ha fornito le prime urgenti indicazioni operative alle forme pensionistiche complementari in merito tra l'altro alle modalità di calcolo dell'ISC, a seguito della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Visto l'art. 4, comma 6, della propria deliberazione del 29 maggio 2008 recante il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, ai sensi del quale i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP procedono entro il mese di marzo di ogni anno all'aggiornamento, oltre che delle informazioni relative all'andamento della gestione, delle informazioni contenute nelle altre sezioni della Nota informativa, provvedendo al conseguente deposito presso la COVIP del nuovo testo di Nota informativa;

Ritenuto che la modifica della Nota metodologica dell'ISC sia necessaria e urgente in connessione con le esigenze di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività delle forme pensionistiche complementari, di tutelare gli iscritti e i potenziali aderenti, di favorire la trasparenza delle forme stesse e in generale il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, avuto riguardo alle intervenute novità normative riguardanti la tassazione delle forme pensionistiche complementari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni di deroga previste dall'art. 9 della propria deliberazione dell'8 settembre 2011 concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP;

Vista la legge n. 262 del 28 dicembre 2005;

Delibera:

di sostituire integralmente, con quella allegata alla presente deliberazione, la Nota metodologica per il calcolo dell'Indicatore sintetico dei costi di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 recante «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa».

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2015

Il Presidente f.f.: MASSICCI

ALLEGATO

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE SINTETICO DEI COSTI

L'"indicatore sintetico dei costi" è volto a fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell'iscritto.

Il calcolo è effettuato facendo riferimento allo sviluppo nel tempo della posizione individuale di un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro (versati in unica soluzione all'inizio di ogni anno). I versamenti sono rivalutati ad un tasso di rendimento costante, fissato, in fase di prima applicazione, nella misura del 4 per cento annuo. L'indicatore viene calcolato con riferimento a differenti ipotesi di permanenza nella forma pensionistica complementare, in particolare 2 anni, 5 anni, 10 anni e 35 anni, ed è dato dalla differenza tra:
a) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi a un piano di investimento, avente le caratteristiche sopra descritte, per il quale, per ipotesi, non sono previsti oneri (di seguito indicato come R_T);
b) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi ad un piano di investimento analogo, considerando i costi di adesione e gli altri costi previsti durante la fase di accumulo, ad eccezione del prelievo fiscale (di seguito indicato come R_N).

L'indicatore, di seguito definito C_T, è pertanto calcolato come $(R_T - R_N)$.

Nel calcolo di R_N vengono quindi considerati tutte le spese e gli oneri gravanti, direttamente o indirettamente, sull'iscritto (con l'eccezione del prelievo fiscale), nel rispetto di quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo del trasferimento. Tale costo non è tuttavia incluso nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

Tra gli oneri indirettamente a carico dell'iscritto vengono ricompresi anche, sotto forma di stima, eventuali oneri gravanti sul patrimonio della forma pensionistica ma che risultino determinabili soltanto a consuntivo. Nell'effettuare la stima si tiene conto dei dati a consuntivo riportati nei conti economici relativi agli esercizi precedenti e dei fattori che inducano a prevedere una diversa incidenza delle spese amministrative per il futuro.

Restano in ogni caso esclusi i costi relativi a eventuali commissioni di incentivo e a commissioni di negoziazione nonché, più in generale, quelli che presentano carattere di eccezionalità o sono comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori (ad esempio, le spese legali e giudiziarie).

Con riferimento ai prodotti PIP, nel caso in cui siano garantite maggiorazioni delle prestazioni alla scadenza del contratto (*bonus* a scadenza) o a ricorrenze prestabilite (*bonus* periodici), tali *bonus* vengono considerati nel calcolo come maggiorazione della prestazione e determineranno pertanto una diminuzione dei costi fino a quel momento sostenuti.

Qualora l'adesione alla forma pensionistica preveda il pagamento di premi per coperture di puro rischio ad adesione obbligatoria (anche se riferiti a prestazioni accessorie), ovvero per garanzie di risultato, pure tali componenti devono essere considerate nel calcolo del tasso di rendimento R_N.

In questo caso è necessario calcolare anche il tasso interno di rendimento R_L derivante dai flussi di cassa relativi all'investimento che considera solo queste componenti e non anche gli altri costi sostenuti all'atto dell'adesione o durante la fase di accumulo, al fine di presentare una scomposizione dell'indicatore in:

- una prima parte, di seguito C_A, relativa alle coperture di puro rischio e garanzie di risultato, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento R_T e il tasso di rendimento R_L;
- una seconda parte, di seguito C_G, relativa più strettamente agli oneri di amministrazione e gestione, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento R_L e il tasso di rendimento R_N.

Con riferimento alla parte definita come C_A viene inoltre presentata un'ulteriore scomposizione per singole coperture assicurative; qualora, tuttavia, tale ulteriore scomposizione non sia tecnicamente possibile, tali coperture vengono comunque indicate separatamente nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata nella Nota informativa, mentre il relativo costo viene presentato in forma aggregata.

In presenza di garanzie di tipo assicurativo o finanziario con riferimento alle quali non sia scorporabile la relativa parte di costo, neanche mediante procedimento di stima, le stesse vengono considerate nell'ambito della componente definita C_G (oppure dell'indicatore totale C_T, nel caso in cui non si proceda al calcolo di C_G). In tal caso, nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata nella Nota informativa, a tali garanzie verrà data evidenza a livello descrittivo, come componenti separate di C_G (ovvero C_T).

Tavola riepilogativa delle modalità di calcolo dell'indicatore sintetico dei costi

Misura	**Modalità di calcolo**
C_T	$R_T - R_N$ ovvero $C_A + C_G$
C_A	$R_T - R_L$
C_G	$R_L - R_N$
R_T	Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimento-tipo, sotto l'ipotesi che non siano previsti oneri.
R_L	Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimento-tipo, considerando solamente i costi sostenuti per il pagamento dei premi per coperture di puro rischio, anche se riferiti a prestazioni complementari e/o accessorie, purché ad adesione obbligatoria, ovvero per garanzie di risultato.
R_N	Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimento-tipo, considerando tutti i costi previsti per l'adesione e durante la fase di accumulo, ad eccezione del prelievo fiscale, nonché quelli relativi al pagamento di premi per coperture di puro rischio e per garanzie di risultato che rientrano nel calcolo di R_L

L'indicatore sintetico viene calcolato separatamente con riferimento a ciascun comparto / fondo interno / OICR / gestione interna separata e a ciascuna combinazione predefinita degli stessi.

Infine, se è prevista una differenziazione dei costi in base all'assunzione di rischi assicurativi, l'indicatore è calcolato separatamente con riferimento a figure-tipo che maggiormente evidenziano le differenze tra tali costi. A fini di comparabilità, tra le figure-tipo presentate va in ogni caso considerato un iscritto maschio di 30 anni di età.

15A02734

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agrippal S1».

Estratto determina V&A n. 592 del 27 marzo 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L., con sede in via Fiorentina, 1, Siena, con codice fiscale 01392770465.

Specialità Medicinale AGRIPPAL S1

Confezione AIC n.

026405264 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (23 *g)* 1

026405276 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago

026405288 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (23 *g)* 1

026405290 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago

026405326 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 *g)* 1

026405338 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 *g)* 5/8

026405340 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 *g)* 1

026405353 - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 *g)* 5/8

E' ora trasferita alla società: NOVARTIS VACCINES INFLUENZA SRL, con sede in via Fiorentina 1, Siena, con codice fiscale 01391810528,

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte

Per quanto disposto dalla Circolare "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2014-2015", elaborata dalla Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, I termini dello smaltimento scorte non risultano applicabili.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02645

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano Cosopt, Loyada, Saflutan e Trusopt.

Estratto determina V&A n. 596 del 27 marzo 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società MSD ITALIA S.r.l., con sede in via Vitorchiano 151, Roma, con codice fiscale 00422760587.

Specialità Medicinale COSOPT

Confezione AIC n.

034242014 - collirio soluzione 2%+0,5% 1 flacone 5 ml con dosatore octomer plus

034242026 - collirio soluzione 2%+0,5% 3 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus

034242038 - collirio soluzione 2%+0,5% 6 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus

Specialità Medicinale LOYADA

Confezione: AIC n.

043622012 "15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 30 x 0,3ml contenitori monodose in LDPE

043622024 "15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 90 x 0,3 ml contenitori monodose in LDPE

Specialità Medicinale SAFLUTAN

Confezione AIC n.

038926010 - "15 microgrammi/ml collirio, soluzione" 1 flacone 2,5 ml

038926022 - "15 microgrammi/ml collirio, soluzione" 3 flaconi 2,5 ml

038926034 - "15 microgrammi/ml collirio, soluzione in contenitore monodose" 30 flaconi in ldpe da 0,3 ml

038926046 - "15 microgrammi/ml collirio, soluzione in contenitore monodose" 90 flaconi in ldpe da 0,3 ml

Specialità Medicinale TRUSOPT

Confezione AIC n. 031848017 - soluzione oftalmica 2% 5 ml in contenitore ocumeter plus

Sono ora trasferite alla società: SANTEN ITALY S.r.l. con sede in VIA ROBERTO LEPETIT 8/10, Milano, con codice fiscale 08747570961

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02646

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gabapentin Germed», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 80/2015 del 18 marzo 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del Medicinale: GABAPENTIN GERMED

Confezioni:

036410 013 "100 mg capsule rigide" 50 capsule

036410 025 "300 mg capsule rigide" 50 capsule

036410 037 "400 mg capsule rigide" 30 capsule

Titolare AIC: GERMED PHARMA S.p.A.

Procedura Nazionale con scadenza il 28/06/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02647

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rizatriptan DOC», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 81/2015 del 18 marzo 2015

Medicinale: RIZATRIPTAN DOC

Confezioni:

041202 019 "5 mg compresse orodispersibili" 2 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

041202 021 "5 mg compresse orodispersibili" 3 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

041202 033 "5 mg compresse orodispersibili" 6 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

041202 045 "5 mg compresse orodispersibili" 12 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

041202 058 "5 mg compresse orodispersibili" 18 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

041202 060 "10 mg compresse orodispersibili" 2 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

041202 072 "10 mg compresse orodispersibili" 3 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

041202 084 "10 mg compresse orodispersibili" 6 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

041202 096 "10 mg compresse orodispersibili" 12 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

041202 108 "10 mg compresse orodispersibili" 18 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

Titolare AIC: DOC GENERICI S.R.L.

Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/2136/001-002/R/001

con scadenza il 31/05/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02648

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rizatriptan DOC Generici», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 82/2015 del 18 marzo 2015

Medicinale: RIZATRIPTAN DOC GENERICI

Confezioni:

041191 014 "5 mg compresse " 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

041191 026 "5 mg compresse" 3 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

041191 038 "5 mg compresse" 6 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

041191 040 "5 mg compresse" 12 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

041191 053 "5 mg compresse" 18 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

041191 065 "10 mg compresse" 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

041191 077 "10 mg compresse" 3 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

041191 089 "10 mg compresse" 6 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

041191 091 "10 mg compresse" 12 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

041191 103 "10 mg compresse" 18 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

Titolare AIC: DOC GENERICI S.R.L.

Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/2137/001-002/R/001

con scadenza il 31/05/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02649

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naltrexone Accord Healthcare».

Estratto determina V&A n. 519/2015 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale NALTREXONE ACCORD HEALTHCARE

È autorizzata la seguente variazione Introduzione del Risk Management Plan (RMP) per la specialità medicinale Naltrexone Accord Healthcare in accordo alla normativa vigente relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: NL/H/1151/001/II/003

Tipologia della variazione: C.I.11.b)

Titolare AIC: ACCORD HEALTHCARE LIMITED

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02650

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hexvix».

Estratto determina V&A n. 520/2015 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale HEXVIX

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione di un nuovo sistema di farmacovigilanza: che non è stato valutato dall'autorità nazionale competente/dall'EMEA per un altro prodotto dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: la ditta ha terminato la collaborazione con GE HC in favore di Ipsen Pharma per i seguenti Paesi: Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Islanda.

Procedure: SE/H/0478/001/II/025

Tipologia della variazione: C.I.8.

Titolare AIC: IPSEN S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02651

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vincristina Teva Italia».

Estratto determina V&A n. 521/2015 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale VINCRISTINA TEVA ITALIA

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del CEP da parte del produttore della sostanza attiva già approvato e conseguenti modifiche alle specifiche del principio attivo e del prodotto medicinale

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: NL/H/1092/001/II/013/G

Tipologia della variazione: B.III.1.a)2, B.I.b.1.f , B.II.d.1.e

Titolare AIC: TEVA ITALIA S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02652

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ananase».

Estratto determina V&A IP n. 571 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ANANASE 40 mg comprimidos revestidos 40 comp blister PVC/AL. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5914494, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: New Pharmashop S.r.l. CIS di Nola Isola 1 - Torre 1 - Int. 120, 80035 Nola.

Confezione: ANANASE «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 043821014 (in base 10) 19T9YQ (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa rivestita.

Ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: Bromelina mg 40,000 (pari a 40 U.P.F.U.).

Eccipienti: Calcio fosfato bibasico anidro, Lattosio monoidrato, Calcio fosfato bibasico biidrato, Macrogol 4000, Amido di mais, Silice colloidale, Talco, Magnesio stearato, Acido stearico, Eudragit L30 D-55, Trietilcitrato, Simeticone, Gelatina, Saccarosio, Cere in polvere, Opalux AS-23014 (Saccarosio, Giallo di chinolina, Biossido di titanio, Giallo arancio S, Polivinilpirrolidone, Benzoato di sodio).

Indicazioni terapeutiche:

Processi edemigeni di natura flogistica in campo medico e chirurgico.

Confezionamento secondario:

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine PHARM@IDEA S.r.l. via del Commercio n. 5, 25039 Travagliato (BS); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ANANASE «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite

Codice A.I.C.: 043821014; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ANANASE «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite

Codice A.I.C.: 043821014; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02653

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc».

Estratto determina V&A IP n. 581 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ISTIN 10 mg Tablets PVC-PVDC/Aluminium 28 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00057/0298, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Norvasc e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. CIS di Nola Isola 1 - Torre 1 - Int. 120 - 80035 Nola.

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 043817016 (in base 10) 19T61S (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

Principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 *mg)*.

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione. Angina pectoris cronica stabile. Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine PHARM@IDEA s.r.l. via del Commercio n. 5, 25039 Travagliato (BS); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 043817016; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse

Codice A.I.C.: 043817016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02654

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec».

Estratto determina V&A IP n. 552 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYRTEC 10 mg tabletki powlekane (film coated tablet) 20 tabl. dalla Polonia con numero di autorizzazione R/1846, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043707025 (in base 10) 19PUNK (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: Cetirizina dicloridrato 10 mg.

Eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Film di rivestimento: Opadry Y-1-7000 (ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400).

Indicazioni terapeutiche:

Adulti e pazienti pediatrici a partire da 6 anni di età:

Cetirizina è indicata per il trattamento dei sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne.

Cetirizina è indicata per il trattamento sintomatico dell'orticaria cronica idiopatica.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043707025; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Codice AIC: 043707025; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02655

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Gentalyn Beta».

Estratto determina V&A IP n. 580 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EPIONE 1 mg/g + 1 mg/g creme bisnaga 30 g dal Portogallo con numero di autorizzazione 9263004, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Gentalyn Beta e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione;

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola.

Confezione: Gentalyn Beta «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Codice AIC: 043820012 (in base 10) 19T8ZD (in base 32).

Forma Farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g. di crema contengono:

Principio Attivo: gentamicina solfato 0,166 g corrispondenti a 0,1 g di gentamicina; betametasone 17-valerato 0,122 g corrispondenti a 0,1 g di betametasone.

Eccipienti: clorocresolo, polietilenglicole monocetiletere (cetomacrogol 1000), alcool cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, sodio fosfato, acido fosforico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Gentalyn Beta 0,1% + 0,1% è indicato nel trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Le indicazioni al loro utilizzo sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Gentalyn Beta «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 043820012; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Gentalyn Beta «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 043820012; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02656

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina».

Estratto determina V&A IP n. 555 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORMAFLORE belsoleges szuszpenzio 20x5ml dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-10357/02, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Enterogermina e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103, 1000 Sofia.

Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 043768011 (in base 10) 19RQ6C (in base 32).

Forma Farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: 2 miliardi di spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente.

Eccipienti: acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Enterogermina si usa per curare e prevenire le alterazioni della flora batterica intestinale. Enterogermina ripristina l'equilibrio della flora intestinale alterato nel corso di terapie con antibiotici o chemioterapici, contribuendo a correggere le conseguenti disvitaminosi (cioè gli squilibri di produzione e di assimilazione delle vitamine). Enterogermina 2 miliardi/ 5 ml sospensione orale si può impiegare anche nei lattanti per curare disturbi gastrointestinali acuti e cronici, sia dovuti a intossicazioni, sia causati da alterazioni della flora batterica con squilibri nella produzione e nell'assimilazione delle vitamine.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 043768011; Classe di rimborsabilità: C bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 043768011; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02657

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bactroban».

Estratto determina V&A IP n. 559 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BACTROBAN 2% cream 15 g tube dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 00038/0372, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: General Pharma Solution S.p.a., Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: BACTROBAN 2 % crema 1 tubo da 15 g.

Codice A.I.C.: 043823018 (in base 10) 19TCXB (in base 32).

Forma Farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

Principio attivo: mupirocina sale di calcio 21,5 mg corrispondente a mupirocina 20 mg.

Eccipienti: gomma xantano, paraffina liquida, cetomacrogol 1000, alcol stearilico, alcol cetilico, fenossietanolo, alcol benzilico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche:

BACTROBAN Crema è indicato per il trattamento topico delle infezioni della cute, secondarie a lesioni traumatiche come, ad esempio, piccole lacerazioni, ferite suturate o abrasioni (fino a 10 cm di lunghezza o 100 cm² di superficie), causate da ceppi sensibili di Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BACTROBAN 2 % crema 1 tubo da 15 g.

Codice AIC: 043823018; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BACTROBAN 2 % crema 1 tubo da 15 g.

Codice A.I.C.: 043823018; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02658

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zocor».

Estratto determina V&A IP n. 563 del 20 marzo 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOCOR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 58846 Codigo Nac. 997189-2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: ZOCOR «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 043825013 (in base 10) 19TFVP (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 20 mg di simvastatina.

Eccipienti: Lattosio monoidrato, butilidrossianisolo, acido ascorbico, acido citrico monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido, talco, ferro ossido rosso, ferro ossido giallo.

Indicazioni terapeutiche

Ipercolesterolemia

Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare

Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 SORESINA (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda- LO; CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOCOR «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 043825013; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOCOR «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 043825013; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02659

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione del Piano di bacino del fiume Tevere, relativo al Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5.

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione n. 131 del 22 dicembre 2014, ha adottato, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto di variante del Piano di bacino del fiume Tevere - Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5 Chiunque fosse interessato può prendere visione del citato progetto di variante e consultare la relativa documentazione a decorrere dal giorno successivo dalla pubblicazione del presente avviso per quarantacinque giorni. Le osservazioni possono essere riferite esclusivamente alle parti del progetto di variante che costituiscono modifiche ed integrazioni del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2009 e successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2013. Le osservazioni possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione. Le sedi di consultazione sono: Regione Lazio - Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative- via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 - Roma; Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - Servizio 2 Tutela delle Acque, Suolo e Risorse Idriche, via Tiburtina n. 691 - 00159 - Roma; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - via Cristoforo Colombo n. 44 - Roma; Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Monzambano n. 10, Roma.

15A02608

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-083) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.